DISPOSIZIONI PER LA CREAZIONE DI ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO

Art. 12

I professori appartenenti ai ruoli universitari saranno forniti dalle Universita' cosi' agli Istituti da esse fondati come a quelli fondati da altri enti.

Essi rimarranno nel proprio ruolo: alla supplenza si provvedera' nei modi previsti dall'art. 4 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585, e la relativa spesa sara' a carico del Ministero degli esteri.

Per i professori appartenenti ai ruoli dei Regi istituti medi d'istruzione varranno le stesse norme che regolano la loro destinazione alle scuole medie delle Stato all'estero.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1927, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero
Estremi	Legge 19 dicembre 1926, n. 2179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-creazione-di-istituti-di-cultura-italiana-all/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it